

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2798}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIRINDELLI, ALMIRANTE, ROBERTI, PAZZAGLIA, TRANTINO, NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA, RAUTI, SACCUCCI

Presentata il 26 febbraio 1974

Modifica all'articolo 59 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 59 della Costituzione della Repubblica italiana dispone, al secondo comma, quanto segue: « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

Nessun dubbio che tale norma risponda a quelle esigenze di ordine morale che devono caratterizzare la natura di un popolo civile e che il provvedimento di nomina a senatore da parte del Presidente della Repubblica dei cittadini che hanno illustrato la Patria con i loro alti meriti debba essere considerato, non soltanto ambito riconoscimento ed adeguata ricompensa di tali meriti, ma altresì titolo di prestigio per quell'organo legislativo del quale i menzionati cittadini sono chiamati a far parte. Si potrebbe addirittura asserire che la nomina a vita da parte del Presidente della Repubblica non sia una alternativa alla nomina per consultazione elettorale, bensì rappresenti la espressione della volontà di tutti gli italiani formulata attraverso la decisione di colui che ne è il capo e secondo la Costituzione « rappresenta l'unità nazionale ».

Si potrebbe forse muovere obiezioni alla esiguità del numero degli eleggibili a vita, ma la necessità di dare una precisa caratterizzazione politica al Parlamento della Repubblica e di mantenere la necessaria proporzione numerica con la Camera dei deputati così come ha mutato sostanzialmente la natura del Senato rispetto al precedente istituto di nomina regia, ha numericamente imposto una severa limitazione nell'adozione di provvedimenti del genere.

Altra obiezione, invece, di natura ben più fondata si deve muovere alla norma di cui al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione. L'indicazione delle attività i cui « altissimi meriti » possono essere presi in considerazione per la nomina a vita di senatore è talmente generica e vasta da comprendere, si può dire, tutte quelle manifestazioni del lavoro umano che possano emergere per nobiltà di intenti, genialità di ideazione e realizzazione e profonda, sicura conoscenza.

Malgrado ciò, per la specifica natura ed i particolari compiti che la caratterizzano, non può ritenersi inclusa, tra quelle indicate dall'articolo 59, l'attività militare di pace e di

guerra alla quale tuttavia si deve riconoscere, nei suoi più elevati impegni, quelle caratteristiche che possono giustificare il riconoscimento della nomina di senatore a vita.

Né si può argomentare che anche altre categorie di attività sono state escluse dalla elencazione dell'articolo 59; in realtà sono ben poche le attività che possono, come quella militare, procurare meriti tanto alti quanto quelli che si acquistano nella dura preparazione della difesa della Patria o nelle occasioni drammatiche e gloriose della guerra ed inoltre non vi è dubbio che qualsiasi altra professione civile può consentire l'acquisto delle condizioni richieste dall'articolo 59 sia per la natura stessa della professione sia per le iniziative personali che, nell'ambito di tale professione, possono essere assunte.

La inclusione, nell'articolo 59 della Costituzione, degli altissimi meriti in campo militare oltre a rispondere ad una esigenza di ordine equitativo che non può essere ignorata deve

altresi valere a cancellare quella ingiustificata prevenzione che forse è stata causa determinante della omissione compiuta a suo tempo e che, se è apparsa allora non del tutto ingiustificata, oggi non ha più motivo di sussistere. Infatti, se non è difficile riconoscere che nel periodo in cui venne predisposta la Costituzione della Repubblica, e cioè subito dopo la guerra, non sarebbe stato agevole far ammettere ai componenti l'Assemblea costituente la esistenza di altissimi meriti militari, tuttavia non si può, oggi, avvalersi ancora di un risentimento forse comprensibile, ma necessariamente temporaneo, per negare quello che in effetti è un implicito riconoscimento per tutte le Forze armate.

È stata quindi predisposta l'unità proposta di modifica all'articolo 59 della Costituzione che consiste in un articolo unico che sostituisce l'attuale norma con altra nella quale è aggiunta la parola « militare ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione della Repubblica italiana è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e militare ».